



Bruxelles, 9.4.2019
C(2019) 2878 final

Oggetto: **Aiuto di Stato/Italia (Sardegna)**
 SA.52885 (2019/N)
 Programma di aiuti per la creazione di "Centri gran parentali" e di
 "Centri F.A." per suini

Signor Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea (di seguito "la Commissione") desidera informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del medesimo, ritenendolo compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni di seguito esposte.

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 7 gennaio 2019, protocollata dalla Commissione il giorno stesso, l'Italia ha notificato il regime di aiuti sopra citato, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Con lettere dell'8 febbraio 2019 e del 25 marzo 2019, la Commissione ha richiesto informazioni supplementari che sono state fornite con lettere ricevute e protocollate dalla Commissione il 14 febbraio 2019 e il 2 aprile 2019.

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (2) Programma di aiuti per la creazione di "Centri gran parentali" e di "Centri F.A." per suini

(Ce timbre porte sur l'ensemble des documents qui composent le dossier.*

On. Enzo MOAVERO MILANESI
Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

2.2. Obiettivo

- (3) Il programma ha l'obiettivo di rilanciare su nuove basi l'allevamento suinicolo in Sardegna, attraverso la promozione di "Centri gran parentali" per la produzione di riproduttori e la nascita di "Centri F.A." per la produzione di seme per la fecondazione artificiale.

2.3. Base giuridica

- (4) Legge regionale 2 agosto 2018 n. 28, "Disposizioni per la valorizzazione della suinicoltura sarda".
- (5) Deliberazione n. 58/6 del 27 novembre 2018.

2.4. Durata

- (6) Dalla data di approvazione del regime da parte della Commissione fino al 31 dicembre 2022.

2.5. Dotazione finanziaria

- (7) La dotazione globale ammonta a 1 000 000 EUR. L'autorità che concede gli aiuti è la Regione autonoma della Sardegna.

2.6. Beneficiari

- (8) I beneficiari del regime sono le piccole e medie imprese ("PMI") attive nel settore suinicolo in forma singola o associata.
- (9) Le grandi imprese ai sensi del punto (35) 14 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020¹ (in appresso "gli orientamenti") non possono beneficiare del regime in oggetto.
- (10) Gli aiuti non potranno essere erogati alle imprese in difficoltà al momento della concessione dell'aiuto ai sensi del punto (35) 15 degli orientamenti, né a quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno.

2.7. Descrizione del regime di aiuti

- (11) L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della legge regionale 2 agosto 2018, n. 28, base giuridica del regime in oggetto, indica che la Regione, al fine di rilanciare su nuove basi l'allevamento suinicolo in Sardegna, promuove la nascita di "Centri gran parentali" per la produzione di riproduttori e la nascita di "Centri F.A." per la produzione di seme per la fecondazione artificiale.
- (12) Gli investimenti previsti dal regime perseguono l'obiettivo del miglioramento delle prestazioni globali e della sostenibilità delle aziende agricole mediante una

¹ GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. Modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, nella GU C 139 del 20.4.2018, pag. 3 e nella GU C 403 del 9.11.2018, pag. 10, nonché dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5.

riduzione dei costi di produzione e il miglioramento e la riconversione della produzione.

- (13) Gli aiuti previsti dal regime in oggetto sono compatibili con il programma di sviluppo rurale della Regione autonoma della Sardegna per il periodo 2014-2020 e in particolare con le azioni nell'ambito della sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", in quanto perseguono le stesse finalità di tali azioni.
- (14) Non possono beneficiare degli aiuti provenienti dal regime in oggetto i progetti che prevedono investimenti nel campo del risparmio energetico o delle energie rinnovabili.
- (15) Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette. Secondo le autorità italiane, altre tipologie di aiuto, quali prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli, sono meno appropriate nel caso di investimenti di portata finanziaria limitata come quelli previsti nell'ambito del regime in oggetto, richiedendo sia da parte della pubblica amministrazione che delle PMI un maggiore impegno, non giustificato dall'esiguità delle risorse erogate.
- (16) Sono ammissibili le seguenti spese:
 - (a) costruzione, ristrutturazione, adeguamento di fabbricati rurali;
 - (b) acquisto impianti, macchinari e attrezzature;
 - (c) impianti e opere di gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici;
 - (d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici;
 - (e) spese generali, fino alla concorrenza del 10 % del costo totale degli investimenti materiali realizzati e purché direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione od esecuzione.
- (17) Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - (a) acquisto di animali;
 - (b) acquisto di dotazioni usate;
 - (c) acquisto di terreni;
 - (d) investimenti di mera sostituzione;
 - (e) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - (f) capitale circolante.
- (18) L'intensità massima dell'aiuto è pari al 40 % dei costi ammissibili. L'aliquota può essere elevata al 60 % per le aziende ricadenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE)

n. 1305/2013². L'importo massimo dell'aiuto sarà di 300 000 EUR per progetto, comprese le spese generali.

- (19) Gli aiuti previsti dal regime in oggetto non potranno determinare un aumento della produzione al di là delle restrizioni o limitazioni imposte da un'organizzazione comune di mercato comprendente regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
- (20) L'autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto per progetto al momento della concessione; i costi ammissibili devono essere dimostrati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate s'intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- (21) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) sarà sovvenzionata solo nei casi in cui non sia recuperabile.
- (22) Le autorità italiane hanno inoltre segnalato che il regime non può avere un impatto ambientale negativo poiché gli interventi finanziabili riguardano essenzialmente fabbricati rurali e opere annesse del tutto simili alle normali strutture di allevamento per suini. Trattandosi di centri per la fecondazione artificiale o per la produzione di riproduttori, le loro dimensioni sono comunque molto limitate, anche a causa dell'importo massimo di 300 000 EUR per progetto; pertanto, in considerazione dell'esiguo numero di capi interessati e della ridotta cubatura delle strutture aziendali, non vi è alcun rischio di impatto ambientale.
- (23) Gli aiuti concessi nell'ambito del regime in oggetto non potranno essere cumulati con altri finanziamenti europei o con aiuti di Stato locali, regionali o nazionali. Gli aiuti previsti dal regime in oggetto non possono essere cumulati con aiuti *de minimis*³.
- (24) Le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti avranno un effetto di incentivazione e che saranno ammissibili solo le azioni realizzate dopo la presentazione della domanda di aiuto all'autorità competente. Tale domanda deve essere inoltrata all'autorità competente prima di iniziare il progetto. Essa dovrà indicare almeno il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, recare una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, e precisare l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili.
- (25) L'Italia ha comunicato alla Commissione che, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, il regime di aiuti e la concessione di aiuti individuali di importo superiore a 60 000 EUR saranno pubblicati su un sito internet⁴. L'Italia si è

² Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

³ Il regolamento *de minimis* applicabile alla produzione agricola primaria è il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

⁴ <http://www.sian.it/GestioneTrasparenza.it>

impegnata a fare in modo che le informazioni siano conservate per almeno dieci anni e siano accessibili al pubblico senza restrizioni.

3. VALUTAZIONE

3.1. Sussistenza di un aiuto - Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (26) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (27) La qualifica come aiuto di Stato di una misura ai sensi di tale disposizione necessita pertanto il rispetto delle seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) questo vantaggio deve essere selettivo e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (28) Il regime in questione conferisce un vantaggio ai beneficiari sotto forma di sovvenzione diretta (cfr. precedente paragrafo 15), è imputabile allo Stato, è concesso mediante risorse statali (cfr. precedente paragrafo 7) ed è selettivo poiché favorisce unicamente i produttori di suini e non altri operatori del settore zootecnico che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga con riguardo all'obiettivo perseguito. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un'impresa sia rafforzata rispetto a imprese concorrenti, grazie alla concessione di un vantaggio economico che non avrebbe altrimenti ottenuto nell'esercizio normale della sua attività, indica una possibile distorsione della concorrenza⁵.
- (29) In applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato sembrano incidere sugli scambi tra gli Stati membri se l'impresa è attiva su un mercato che è soggetto al commercio intra-UE⁶. I beneficiari degli aiuti operano sul mercato suinicolo (cfr. precedente paragrafo 8), che è soggetto agli scambi intra-UE. Il settore interessato è aperto alla concorrenza a livello dell'UE ed è quindi sensibile a qualsiasi misura adottata a favore della produzione in uno o più Stati membri. Pertanto, il regime in oggetto è di natura tale da comportare una distorsione della concorrenza e da incidere sugli scambi fra Stati membri.
- (30) Alla luce di quanto precede, le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. Si può quindi concludere che il regime proposto costituisca un aiuto di Stato ai sensi di detto articolo. L'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno soltanto se può beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

⁵ Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa 730/79 *Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1980:209.

⁶ Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988, causa C-102/87, *Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1988:391.

3.2. Legittimità degli aiuti - Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE

- (31) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 7 gennaio 2019 e non è ancora stato messo in atto. L'Italia ha pertanto rispettato il proprio obbligo in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3.3. Compatibilità dell'aiuto

3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE

- (32) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (33) Affinché tale deroga sia applicabile, l'aiuto deve essere conforme alle pertinenti norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

3.3.2. Applicazione degli orientamenti

- (34) Per quanto riguarda il regime di aiuti notificato, trova applicazione la parte II, capitolo 1.1.1.1 "Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria", degli orientamenti. Questa sezione stabilisce che la Commissione considera gli aiuti in questione compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE se essi rispettano i principi di valutazione comuni degli orientamenti, la condizione generale per gli aiuti agli investimenti di cui al punto 134 degli orientamenti e le condizioni specifiche indicate in tale sezione.

3.3.2.1. Principi di valutazione comuni

Contributo al conseguimento di un obiettivo comune

- (35) Secondo il punto (43) degli orientamenti, gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali mirano ad assicurare una produzione alimentare redditizia e a promuovere l'uso efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile. L'obiettivo fissato dalle autorità italiane per il regime in oggetto, presentato nel paragrafo 3 della presente decisione, corrisponde agli obiettivi menzionati al punto (43) degli orientamenti.
- (36) Secondo il punto 47 degli orientamenti, per quanto riguarda le misure analoghe alle misure di sviluppo rurale finanziate esclusivamente tramite fondi nazionali, al fine di garantire la coerenza con le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri dovrebbero dimostrare l'adeguatezza e la coerenza tra l'aiuto di Stato in esame e i programmi di sviluppo rurale pertinenti. Le autorità italiane hanno dimostrato la compatibilità degli aiuti del regime in oggetto con quelli previsti dal programma di sviluppo rurale della Regione autonoma della Sardegna (cfr. precedente paragrafo 13).

- (37) La Commissione rileva che, per sua natura, il regime non può avere un impatto negativo sull'ambiente ai sensi del punto 52 degli orientamenti, come hanno indicato anche le autorità italiane (cfr. precedente paragrafo 22).

Necessità dell'intervento statale

- (38) Conformemente al punto (55) degli orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a misure di aiuto che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti. Il regime proposto soddisfa le condizioni di cui alla sezione 1.1.1.1. degli orientamenti (cfr. seguenti paragrafi da 49 a 57). Gli aiuti sono quindi considerati necessari alla realizzazione degli obiettivi di interesse comune.

Adeguatezza degli aiuti

- (39) In virtù del punto 57 degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti erogati nell'ambito del regime in oggetto costituiscano uno strumento d'intervento adeguato in quanto soddisfano le condizioni di cui alla parte II, sezione 1.1.1.1., degli orientamenti (cfr. seguenti paragrafi da 49 a 57).
- (40) In applicazione dei punti 59 e 62 degli orientamenti, la Commissione ritiene che, tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità italiane (cfr. precedente paragrafo 15), altri strumenti di sostegno, come i prestiti a tasso agevolato o abbuoni d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli, non siano adeguati per gli aiuti previsti dal regime in oggetto.

Effetto di incentivazione e necessità

- (41) Secondo il punto (70) degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se quest'ultimo ha inviato la domanda di aiuto alle autorità nazionali dopo l'inizio dei lavori relativi al progetto o all'attività in questione. Le autorità italiane hanno confermato che le domande degli interessati dovranno essere presentate prima dell'inizio dei lavori e che, in applicazione del punto (71) degli orientamenti, esse conterranno almeno il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa interessata, una descrizione del progetto o dell'attività, con l'indicazione in particolare del sito e delle date di inizio e di fine della realizzazione, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e un elenco dei costi ammissibili (cfr. precedente paragrafo 24). Il regime di aiuti comporta quindi l'effetto di incentivazione richiesto.
- (42) Il punto (72) degli orientamenti non è di applicazione poiché le grandi imprese non sono beneficiarie del regime in oggetto (cfr. precedente paragrafo 9).

Proporzionalità dell'aiuto

- (43) Il punto (81) degli orientamenti indica che l'aiuto si considera proporzionato se l'importo concesso per beneficiario si limita allo stretto necessario per raggiungere l'obiettivo comune prefissato. Conformemente al punto (82) degli orientamenti, ai fini della proporzionalità l'importo degli aiuti non dovrebbe superare i costi ammissibili. Nel caso in oggetto, tenuto conto delle indicazioni di cui al seguente paragrafo 56, le intensità massime fissate per questo tipo di aiuto nella parte II, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti sono state rispettate e gli aiuti previsti si possono quindi considerare proporzionati.

- (44) Conformemente al punto (85) degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che l'intensità massima e l'importo dell'aiuto per progetto saranno calcolati dall'autorità che concede l'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili saranno accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (cfr. precedente paragrafo 20).
- (45) In linea con il punto (86) degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che solo l'IVA non recuperabile ai sensi della legislazione nazionale è ammissibile all'aiuto (cfr. precedente paragrafo 21).
- (46) Le autorità italiane hanno indicato che l'aiuto in oggetto non potrà essere cumulato con altri dispositivi che beneficiano di finanziamenti europei o di aiuti di Stato locali, regionali o nazionali. Gli aiuti previsti dal regime non sono cumulabili con aiuti *de minimis* (cfr. precedente paragrafo 23).

Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

- (47) In base al punto (108) degli orientamenti, perché l'aiuto sia considerato compatibile con il mercato interno, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune. Conformemente al punto (113) degli orientamenti, tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II degli orientamenti, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo. Nel caso in oggetto, tenuto conto delle indicazioni di cui al seguente paragrafo 56, le intensità massime fissate per questo tipo di aiuto nella parte II, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti sono state rispettate. Gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi sono pertanto limitati al minimo.

Trasparenza

- (48) I criteri di trasparenza di cui ai punti (128) e (131) degli orientamenti sono rispettati, come indicato al paragrafo 25.

3.3.2.2. Valutazione specifica in funzione della categoria dell'aiuto

- (49) Per quanto riguarda il punto 134 degli orientamenti, le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti previsti dal regime in oggetto non potranno provocare un aumento della produzione al di là delle restrizioni o limitazioni imposte da un'organizzazione comune di mercato comprendente regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (cfr. precedente paragrafo 19).
- (50) In merito alle condizioni specifiche fissate nella parte II, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti per questo tipo di aiuti, il punto 136 degli orientamenti indica che detta sezione si applica agli aiuti per investimenti in attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria. Questo tipo d'investimento è l'obiettivo del regime notificato dall'Italia (cfr. precedenti paragrafi 3 e 11).

- (51) I punti da 137 a 142 degli orientamenti non sono applicabili al regime in oggetto (cfr. precedente paragrafo 14).
- (52) Il punto 143 degli orientamenti menziona gli obiettivi cui gli investimenti devono essere connessi. Le autorità italiane hanno confermato che il regime in oggetto persegue la realizzazione degli obiettivi indicati al punto 143, lettera a), vale a dire migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione (cfr. precedente paragrafo 12).
- (53) Il punto 144 degli orientamenti indica i costi ammissibili per questo tipo di aiuti. I costi ammissibili nell'ambito del regime in oggetto sono compresi fra quelli indicati al punto 144, lettere a) e b) (cfr. precedente paragrafo 16).
- (54) Il regime in oggetto rispetta le esclusioni di cui al punto 145 degli orientamenti (cfr. precedente paragrafo 17).
- (55) I punti da 146 a 151 degli orientamenti non sono applicabili al regime in oggetto.
- (56) Per quanto riguarda l'intensità di aiuto, al regime in oggetto si applica il punto 152, lettera e), degli orientamenti. Poiché la percentuale massima di aiuto è fissata al 40 % dei costi ammissibili, la disposizione del punto 152, lettera e), degli orientamenti è rispettata (cfr. precedente paragrafo 18). La percentuale massima di aiuto potrà essere aumentata del 20 % per investimenti effettuati in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, secondo quanto previsto al punto (153), lettera c), degli orientamenti (cfr. precedente paragrafo 18).
- (57) Alla luce delle suddette considerazioni, la Commissione constata che sono rispettati i criteri pertinenti della parte II, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti.
- (58) La Commissione rileva inoltre che le autorità italiane si sono impegnate ad escludere dal regime le imprese in difficoltà ai sensi del punto (35) 15 degli orientamenti e a sospendere l'erogazione di qualsiasi aiuto nell'ambito del regime notificato a qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (cfr. precedente paragrafo 10).
- (59) Poiché la durata del regime va al di là della data di scadenza degli orientamenti, fissata dal punto (737) al 31 dicembre 2020, le autorità italiane si sono impegnate ad adeguare il regime in oggetto alla normativa sugli aiuti di Stato in vigore dopo tale data.
- (60) In virtù di tutte queste considerazioni, il regime di aiuti notificato risponde alle pertinenti condizioni degli orientamenti e può beneficiare della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

4. CONCLUSIONE

La Commissione ha deciso pertanto di non sollevare obiezioni in merito al regime di aiuti notificato in quanto esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Qualora taluni elementi della presente dovessero essere coperti da segreto d'ufficio in virtù della comunicazione della Commissione sul segreto d'ufficio⁷ e non dovessero essere pubblicati, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Se la Commissione non riceve alcuna domanda motivata in tal senso entro i termini stabiliti, si riterrà che l'Italia accetta la pubblicazione del testo integrale della presente. Se l'Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e di fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede di non divulgare.

La domanda va inviata elettronicamente mediante il sistema Public Key Infrastructure (PKI), a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione⁸, al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Phil HOGAN
Membro della Commissione



⁷ Comunicazione C(2003) 4582 della Commissione, del 1° dicembre 2003, relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

⁸ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).